

CONVENZIONE

Per la realizzazione di iniziative su tematiche specifiche relative alla protezione dei dati personali destinate ad aumentare la consapevolezza, la conoscibilità, l'efficacia degli strumenti messi a disposizione dei cittadini consumatori attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10 agosto 2020

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, di seguito denominata DGMCTCNT, con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53 rappresentato dal Direttore Generale Avv. Loredana Gulino

E

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del cons. Fabio Mattei, nella sua qualità di Segretario Generale, ivi domiciliato per la carica;

Entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della L. 24 agosto 1990, n. 241 disciplina gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni quale modalità di esercizio delle funzioni nei casi di perseguimento di interessi congiunti;
- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, n. 149 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha assegnato alla DGMCTCNT le competenze in materia di politiche per i consumatori;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il capitolo n.1650, denominato *“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”*;
- il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 in cui per il triennio 2020-2022 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di €25.000.000,00 sul capitolo 1650;
- il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2020 ha individuato per l'anno 2020 le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 7 del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone che per la realizzazione di iniziative destinate ad aumentare la consapevolezza, la conoscibilità, l'efficacia degli strumenti messi a disposizione dei cittadini consumatori attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione istituzionale, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica - per il triennio 2020-2022 - la somma di € 2.000.000,00;
- il predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone altresì che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;
- il Garante per la protezione dei dati personali promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle attività destinate specificamente ai minori. Promuove altresì la consapevolezza dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003 n. 196);
- le Parti concordano di procedere a disciplinare gli ambiti di collaborazione, le modalità di realizzazione delle attività, di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, di misurazione e valutazione dei risultati;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'art. 7, del decreto del 10 agosto 2020, le Parti, cooperano al fine di realizzare iniziative di comunicazione istituzionale e di formazione volte a sensibilizzare i consumatori, i cittadini e i soggetti pubblici e privati su tematiche relative alla protezione dei dati personali, promuovendo la conoscenza, la consapevolezza e la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tali iniziative sono volte, altresì, a promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Le attività avranno ad oggetto, per quanto riguarda la comunicazione, le tematiche attinenti, a titolo esemplificativo, a:

- consumatori e protezione dati;
- profilazione commerciale dei consumatori, telemarketing e protezione dati;
- i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali dopo 25 anni dall'entrata in vigore in Italia della normativa sulla privacy;
- l'uso consapevole di Internet, in particolare app e social network;
- l'impatto delle nuove tecnologie sulle imprese e sui consumatori;
- il ruolo del Garante.

Le attività avranno ad oggetto, per quanto riguarda la formazione, le tematiche attinenti, a titolo esemplificativo:

- quadro normativo di riferimento in materia di protezione dati e sua evoluzione;
- ruolo del Garante in ambito nazionale ed europeo;
- funzioni, compiti e responsabilità nel trattamento dei dati personali;
- diritti degli interessati e strumenti di tutela;
- la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati;
- l'impatto delle nuove tecnologie sulle imprese e sui consumatori.

2. Il MISE ed il Garante per la protezione dei dati personali per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali si impegnano ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui al "Prospetto Attività" (Allegato A) che potranno essere realizzate presso le sedi del MISE, del Garante per la protezione dei dati personali o ad altre sedi opportune previamente identificate alla luce della funzionalità rispetto alle medesime attività.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e 2, il MISE ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione sottoscriveranno, uno o più appositi “Piani esecutivi”.
4. Il MISE ed il Garante per la protezione dei dati personali, nella realizzazione delle attività della presente convenzione, possono avvalersi altresì, previa intesa reciproca, del supporto di propri enti pubblici vigilati o *in-house*, o istituzioni universitarie o esperti.
5. Il MISE ed il Garante per la protezione dei dati personali, per la realizzazione e l’attuazione delle finalità e degli obiettivi fissati nella convenzione indicano rispettivamente un proprio ufficio di riferimento.

ARTICOLO 3

Esecutività, durata, modifiche

1. La presente convenzione, diventa esecutiva ed efficace dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.
2. Le attività previste dovranno essere completate non oltre il 31 dicembre 2022, salvo proroga.
3. Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione, ivi comprese ipotesi di proroga, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 4

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il MISE metterà a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, un importo complessivo massimo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00).

ARTICOLO 5

Rendicontazione ed erogazioni

1. Resta inteso che l’importo di cui all’art. 4 è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate ed è calcolato secondo quanto previsto nel “Disciplinare di rendicontazione”, riportato in Allegato B) alla presente Convenzione.
2. Con riguardo alle attività svolte, il Garante per la protezione dei dati personali, presenta al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
 - a) una comunicazione avvio attività entro 30 giorni dall’approvazione del piano esecutivo;
 - b) una relazione intermedia sull’attività svolta al 30 giugno 2022;
 - c) una relazione conclusiva da trasmettere entro i termini di cui all’art. 3 comma2.

3. Il trasferimento nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali, nei limiti dell'importo massimo di cui al comma 1, avverrà a livello programmatico, nel modo seguente:
 - a) La prima quota pari ad € 200.000 con imputazione ai fondi MISE (capitolo 1650) all'anno 2021 alla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) La seconda quota pari ad € 90.000 con imputazione ai fondi MISE (capitolo 1650) all'anno 2022 a seguito della trasmissione della relazione di cui al comma 2 lett. b);
 - c) La quota a saldo, pari al massimo ad € 10.000 con imputazione ai fondi MISE (capitolo 1650) all'anno 2022, a seguito dell'approvazione della relazione di cui al comma 2 lett. c).
4. Le relazioni di cui al precedente comma 2 dovranno dettagliare le spese sostenute e rendicontate con documentazione giustificativa dell'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa e attestare l'effettivo pagamento delle stesse.
5. Sulle produzioni realizzate, nonché sulla documentazione di spesa riferite alla presente convenzione dovrà essere apposta la dicitura "Iniziativa finanziata dal MISE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2020".
6. Il MISE, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti, provvederà ad autorizzare il pagamento entro 30 giorni dalla richiesta e comunque sulla base della effettiva disponibilità di cassa mediante accreditamento sul conto di tesoreria comunicato dal Garante per la protezione dei dati personali.
7. La documentazione di spesa sarà conservata presso il Garante per la protezione dei dati personali per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti da parte del MISE e degli organismi preposti al controllo.

ARTICOLO 6

Riprogrammazioni, modifiche e integrazioni "Piano esecutivo"

1. Le parti, sulla base dell'andamento delle attività od esigenze, potranno inoltre concordare integrazione delle attività e delle risorse, nonché nuove e diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche ed integrazioni del/i "piano/i esecutivo/i" che si rendessero necessarie o opportune in corso di convenzione.
2. Il MISE potrà a seguito di esigenze emerse, della verifica sull'andamento della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti, riprogrammare anche in riduzione l'importo di cui all'art. 5, riconoscendo in ogni caso al Garante per la protezione dei dati personali il costo delle attività realizzate.

ARTICOLO 7

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati.

1. Le attività di controllo, di monitoraggio e valutazione dei risultati avranno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative e

fanno capo alla divisione della DGMCTCNT competente per materia, di concerto con la divisione V della medesima Direzione competente per i profili gestionali- contabili.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali trasmette al MISE le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, corredate dalla inerente documentazione ai fini dell'approvazione.
3. La relazione finale conterrà un'analisi dei risultati raggiunti anche in termini statistici.

ARTICOLO 8

Proprietà delle produzioni

1. La proprietà delle opere nell'ambito della presente convenzione rimane congiunta del MISE - Garante per la protezione dei dati personali, con pieno diritto di sfruttamento da entrambi le parti.

ARTICOLO 9

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso al Garante per la protezione dei dati personali sarà riconosciuto il corrispettivo per le attività effettivamente realizzate sino alla data del recesso e per gli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 11

Spese ed oneri fiscali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 12

Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 13

Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento dei dati sono il MISE e il Garante per la protezione dei dati personali. I dati sono trattati dalle parti in conformità alle disposizioni del Regolamento

(UE) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa di settore vigente.

Roma,

Per la Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del
Consumatore e la Normativa Tecnica -
MISE

Il Direttore

Avv. Loredana Gulino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m

Per il Garante per la protezione dei dati
personali

Il Segretario Generale

Cons. Fabio Mattei
Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.